

REGIONE ABRUZZO

COLLEGIO REGIONALE

PER LE GARANZIE STATUTARIE

PARERE N. 1 DEL 2014

Il Collegio Regionale delle Garanzie Statutarie,


composto da:

Fabrizio Politi (Presidente)

Stefano Civitarese Matteucci (VicePresidente)

Arnaldo Lucidi (Decano)

riunitosi nei giorni 5 e 19 febbraio 2014, presso la sede del Consiglio Regionale, in L'Aquila, con la presenza del Prof. Stefano Civitarese Matteucci assicurata mediante collegamento telematico in audio-videoconferenza (come da verbale delle rispettive sedute), in ragione del soggiorno del medesimo all'estero, per motivi di lavoro, per svariati mesi (come da autorizzazione del Presidente del Consiglio regionale del 5 febbraio 2014), per esaminare la richiesta di Parere *"in merito all'efficacia inibitoria rivestita dalla deliberazione consiliare n. 94/2 del 08/11/2011 in relazione all'avvio del procedimento amministrativo per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto a biomassa della potenza elettrica di circa 30 Mwe alimentato da biomasse agricole e forestali, nonché impianto fotovoltaico della potenza di 300kWp, proposto dalla società Power Crop srl"*, avanzata dalla Giunta Regionale con



Deliberazione n. 986 del 23.12.2013, trasmessa esclusivamente alla Commissione Vigilanza del Consiglio Regionale con Nota prot. RA/1985 del 3.1.2014, pervenuta al Consiglio Regionale in data 8 gennaio 2014 e successivamente trasmessa a questo Collegio.


Premesso

1) che la Giunta Regionale, nella delibera n. 986 del 23.12.2013, ricorda che la società Power Crop Srl con nota del 7.8.2008 ha inoltrato "Richiesta di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto a biomassa della potenza elettrica di circa 30 Mwe alimentato da biomasse agricole e forestali, nonché impianto fotovoltaico della potenza di 300 kWp" al Servizio Politica Energetica, Qualità dell'aria, SINA della Regione Abruzzo;

2) che il Servizio Politica Energetica, Qualità dell'aria, SINA ha chiesto la regolarizzazione documentale ai fini dell'avvio del procedimento di cui al D.Lgs. 387/2003, per la costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile;

3) che in data 22 ottobre 2013 la Power Crop Srl ha comunicato la definizione della connessione elettrica e in data 14 novembre 2013 ha prodotto nuova documentazione;

4) che la Giunta regionale dichiara di essere venuta a conoscenza della risoluzione consiliare n. 94/2 dell'8 novembre 2011, a seguito di nota del Comune di Luco dei Marsi, con la quale il Consiglio "impegna Il presidente della Giunta e l'assessore competente Mauro Di Dalmazio a: sospendere il procedimento di autorizzazione alla realizzazione dell'impianto a biomasse in attesa della decisione del Tar Abruzzo; chiedere una nuova valutazione ambientale, sulla base di quanto previsto

The page contains several handwritten signatures and initials. At the top right, there is a signature that appears to be 'M. Di Dalmazio'. Below it, there is a signature that looks like 'S. Di Dalmazio'. At the bottom right, there are initials 'M' and 'W'.

dal predetto articolo 6 del D.lgs n.152/2006; valutare l'ipotesi di predisporre una normativa che contempra il vincolo di rilascio di parere di Valutazione di Impatto Sanitario, così come richiesto dalle Amministrazioni di Avezzano e Luco dei Marsi";

5) che il presente Parere è richiesto ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. e) della legge regionale n. 42/2007, secondo cui il Collegio esprime parere "*su ogni altra questione di legittimità dell'azione regionale*".

Rilevato


1) che il Collegio ha provveduto a richiedere ai competenti uffici dell'Amministrazione regionale la trasmissione della documentazione concernente il richiesto parere e che è pervenuta nota del Dirigente del Servizio, dottoressa Iris Flacco, prot. N. RA/48434 del 18 febbraio 2014 con cui, oltre a comunicare la pendenza dei vari giudizi amministrativi, si dichiara che l'assessore competente non ha adottato alcun provvedimento;

2) che la Giunta regionale, dovendo procedere, in merito alla richiesta della Power Crop Srl, all'avvio del procedimento ex D.Lgs n. 387/2003, si interroga sulla "efficacia inibitoria" della deliberazione consiliare n. 94/2 dell'8 novembre 2011;

3) che il Consiglio regionale con la risoluzione n. 94/2 ha impegnato il Presidente della Giunta e l'assessore competente Mauro Di Dalmazio "a sospendere il procedimento di autorizzazione alla realizzazione dell'impianto a biomasse in attesa della decisione del Tar Abruzzo", "a chiedere una nuova valutazione ambientale" e "a valutare l'ipotesi di predisporre una normativa che contempra il vincolo di rilascio di parere di Valutazione di Impatto Sanitario";

Considerato

1) che al Collegio è richiesto un parere concernente la "*efficacia inibitoria*" della



risoluzione consiliare n. 94/2 del Consiglio regionale nei confronti del citato procedimento amministrativo;

2) che, con riguardo alla vincolatività delle risoluzioni consiliari, il Collegio ritiene di ribadire quanto già espresso nel Parere n. 1 del 2013 in cui si dichiarava che le risoluzioni consiliari:

«come noto, sono atti politici, nel senso che non posseggono la medesima valenza (ad esempio) delle norme contenute in atti normativi (ad esempio non possono essere invocate in sede di giudizio a tutela di diritti soggettivi o interessi legittimi) ma nemmeno possono essere ridotti a "valutazioni meramente interne" del consiglio o ad un *tamquam non essent*. Le risoluzioni attengono infatti alle modalità di funzionamento della forma di governo regionale e pongono un vincolo politico-istituzionale sugli organi di governo della regione (destinatari delle risoluzioni medesime) e, in caso di inadempienza, il Consiglio regionale potrebbe anche giungere a votare una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente o della Giunta (con tutte le conseguenze costituzionalmente previste). A questo proposito deve ricordarsi che, secondo lo Statuto (art. 13) "*Il Consiglio regionale è l'organo della rappresentanza democratica della Regione; esercita la funzione legislativa e regolamentare, di indirizzo e di programmazione; svolge l'attività ispettiva e di controllo*" e che secondo l'art. 41 (*Atti programmatici e di indirizzo generale*) il Consiglio "*può adottare una risoluzione volta ad impegnare la responsabilità politica della Giunta*".

Ovviamente gli uffici amministrativi non possono fondare la propria azione sul contenuto esclusivo di una risoluzione, ma il vertice politico del relativo




settore amministrativo deve, nell'ambito della propria competenze, fornire indicazioni coerenti con quanto deliberato dal Consiglio regionale pena lo scadimento a *tamquam non esset* dell'operato del Consiglio e del venir meno del dovuto rispetto istituzionale per l'operato e per la stessa figura del Consiglio regionale. Tale risoluzione non può certo consentire al Dirigente del competente Servizio a non dar corso ad un procedimento amministrativo richiesto da un legittimo istante, ma, al tempo stesso, il vertice politico di quel Servizio amministrativo deve interrogarsi sul rispetto da assicurare alle risoluzioni del Consiglio regionale»;

3) che la risoluzione consiliare n. 94/2 del 8/11/2011, con la quale il Consiglio Regionale impegna il Presidente della Giunta e l'Assessore competente, non può ritenersi direttamente vincolante per l'amministrazione procedente in ragione del principio di separazione fra politica e amministrazione giacché le risoluzioni consiliari sono indirizzate agli organi politici della forma di governo regionale;

4) che deve inoltre rilevarsi che lo stesso tenore letterale dell'intera risoluzione consiliare n. 94/2 non appare indirizzato ad una chiara contrapposizione del Consiglio regionale al progetto presentato dalla Power Crop Srl ma soltanto ad una mera sospensione temporale in attesa del pronunciamento del TAR e a future, eventuali considerazioni degli organi politici regionali;

5) che deve ribadirsi che il contenuto delle deliberazioni consiliari non può prevalere su quanto disposto da fonti normative le quali, invece, devono guidare l'operato della pubblica amministrazione in ragione di quanto disposto dal principio di legalità;

6) che le deliberazioni consiliari, in quanto atti politici, concernono i rapporti fra



Consiglio regionale e Giunta regionale e che, da questo punto di vista, deve essere tenuto in considerazione anche il lasso temporale trascorso;

7) pertanto il Collegio ritiene di dover esprimere parere volto ad escludere alla deliberazione consiliare n. 94/2 dell'8 novembre 2011 efficacia inibitoria in relazione all'avvio del procedimento amministrativo per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto a biomassa della potenza di circa 30 MWe alimentato da biomasse agricole e forestali, nonché impianto fotovoltaico della potenza di 300 kWp, proposto dalla società Power Crop Srl.

Per le ragioni sopra esposte il Collegio

Esprime parere

di esclusione di efficacia inibitoria della deliberazione consiliare n. 94/2 dell'8 novembre 2011 in relazione all'avvio del procedimento amministrativo per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto a biomassa della potenza di circa 30 MWe alimentato da biomasse agricole e forestali, nonché impianto fotovoltaico della potenza di 300 kWp, proposto dalla società Power Crop Srl.

